

Con la sentenza n.8756/2014 la Cassazione, in tema di trasferimento del lavoratore, ricorda che l'art. 2112 del codice civile presuppone che in occasione della cessione del ramo d'azienda vengano trasferiti, nella loro funzione strumentale, anche i beni materiali che siano destinati all'esercizio dell'impresa o comunque le strutture organizzate a tale scopo. La sentenza ammette che il ramo possa essere composto da una prevalenza di beni immateriali, ma esclude che si possa parlare di autonoma organizzazione quando la porzione di azienda ceduta sia composta esclusivamente da beni immateriali. Infine, la sentenza conclude affermando che i beni possono mancare, ma in tal caso deve esserci una forma di organizzazione e coordinamento stabile di lavoratori che possiedono le conoscenze tecniche specifiche oppure gestiscono brevetti, marchi o diritti analoghi.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8756 del 26/02/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)